



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, relativo alla sottoscrizione della Convenzione Accessoria tra Pierrel S.p.A., Pierrel Pharma S.r.l con socio unico, Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l.

Documento pubblicato in data [18] ottobre 2017, depositato presso la sede sociale di Pierrel in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/*Parti Correlate*

INDICE

DEFINIZIONI.....	3
INTRODUZIONE.....	4
1. AVVERTENZE.....	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE ACCESSORIA E ALL'OPERAZIONE DI RISANAMENTO.....	5
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni della Convenzione Accessoria e dell'Operazione di Risanamento in generale.....	5
2.2 Parti correlate con cui la Convenzione Accessoria è stata posta in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nella Convenzione Accessoria.....	7
2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società della Convenzione Accessoria.....	7
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo della Convenzione Accessoria e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.....	9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della Convenzione Accessoria e dell'Operazione di Risanamento in generale.....	9
2.6 Incidenza della Convenzione Accessoria e dell'Operazione di Risanamento sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate.....	10
2.7 Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nella Convenzione Accessoria e nell'Operazione di Risanamento e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.....	10
2.8 <i>Iter</i> di approvazione della Convenzione Accessoria.....	10
ALLEGATO – PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	12

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Documento Informativo, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni riportati con lettera iniziale maiuscola di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

“**Azionisti di Riferimento**”: indica congiuntamente Bootes e Fin Posillipo.

“**Bootes**”: indica Bootes S.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel.

“**Comitato**”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il Consiglio di Amministrazione di Pierrel *pro tempore* in carica.

“**Convenzione Accessoria**”: indica la convenzione correlata al Piano di Risanamento che disciplina una serie di impegni degli Azionisti di Riferimento ai fini dell’esecuzione del Piano di Risanamento sottoscritta in data 11 ottobre 2017 tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti di Riferimento, dall’altra parte.

“**Documento Informativo**”: indica il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

“**Fin Posillipo**”: indica Fin Posillipo S.p.A., società per azioni con sede legale in Napoli, via Artemisia Gentileschi n. 26, titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel.

“**Gruppo Pierrel**”: indica congiuntamente Pierrel e Pierrel Pharma.

“**Operazione di Risanamento**”: indica l’operazione di risanamento del Gruppo Pierrel approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione dell’11 ottobre 2017 che prevede: (a) il Piano di Risanamento; e (b) la Convenzione Accessoria.

“**Piano di Risanamento**”: indica il piano industriale 2018-2020 del Gruppo Pierrel finalizzato al risanamento dell’esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“**Pierrel**” o la “**Società**”: indica Pierrel S.p.A., società per azioni con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“**Pierrel Pharma**”: indica Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, società a responsabilità limitata con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48, interamente controllata dalla Società.

“**Procedura**”: indica la procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2012, come successivamente modificata e integrata, e disponibile sul sito internet di Pierrel all’indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/*Parti Correlate*).

“**Regolamento**”: indica il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato.

INTRODUZIONE

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento e ai sensi della Procedura.

Pierrel è una società di diritto italiano con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, capitale sociale pari a Euro 50.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta CE-227340, le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento alla sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria.

1. AVVERTENZE

La Convenzione Accessoria di cui al presente Documento Informativo è parte dell'Operazione di Risanamento approvata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta dell'11 ottobre 2017 che consta, per l'appunto: (a) del Piano di Risanamento; e (b) della Convenzione Accessoria.

Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria, si rileva che:

- (i) alla data del presente Documento Informativo: (a) Fin Posillipo è titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un controllo di fatto sulla Società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; e (b) Bootes è titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un'influenza notevole sulla Società in considerazione del potere di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione in quanto la lista presentata in occasione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è risultata essere la seconda più votata (*cf.* successivo punto (ii));
- (ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior numero di voti nell'ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per l'avv. Maria Paola Bifulco, tratta dalla lista presentata dall'azionista Bootes, seconda lista più votata nel corso della medesima Assemblea;
- (iii) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015 e sono stati tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista Fin Posillipo, risultata la lista con il maggior numero di voti nell'ambito di tale Assemblea, fatta eccezione per il presidente del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica, dott. Paolo Nagar, tratto dalla lista presentata dall'azionista Bootes, seconda lista più votata nel corso della medesima Assemblea;
- (iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Convenzione Accessoria e, in generale, l'Operazione di Risanamento, ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile;
- (v) il Consigliere dott.ssa Fernanda Petrone è la figlia del dott. Raffaele Petrone e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Convenzione Accessoria e, in generale, l'Operazione di Risanamento, ha dichiarato di

essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile; e

- (vi) il Consigliere avv. Maria Paola Bifulco è la sorella dell'ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la Convenzione Accessoria e, in generale, l'Operazione di Risanamento, ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile.

La sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria comporta, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interesse principalmente con riguardo alla convenienza per la Società alla sottoscrizione o meno della Convenzione Accessoria e alla congruità e correttezza sostanziale delle relative condizioni e, più in generale, all'approvazione del Piano di Risanamento che si basa, tra l'altro, su una serie di obbligazioni assunte dagli Azionisti di Riferimento ai sensi della Convenzione Accessoria, in considerazione del fatto che gli Azionisti di Riferimento, parti correlate della Società, sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell'ambito della Convenzione Accessoria.

In considerazione delle caratteristiche della Convenzione Accessoria e, più in generale, dell'Operazione di Risanamento, la Società non è esposta a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni tra parti correlate e a quanto sopra rappresentato.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE ACCESSORIA E ALL'OPERAZIONE DI RISANAMENTO

2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni della Convenzione Accessoria e dell'Operazione di Risanamento in generale

L'Operazione di Risanamento consta del Piano di Risanamento e della correlata Convenzione Accessoria.

In particolare, al fine di garantire il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, il Piano di Risanamento prevede, tra l'altro:

- (1) la sottoscrizione tra la Società e il principale cliente del Gruppo Pierrel di un accordo avente ad oggetto, tra l'altro, la posticipazione al 31 dicembre 2026 (rispetto al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2021) del termine ultimo per il rimborso del credito vantato da quest'ultimo nei confronti di Pierrel, attraverso il pagamento di ammontari incrementati, rispetto a quelli originariamente concordati, in rapporto alle forniture di prodotti farmaceutici effettuate (cd. *rebate*);
- (2) la necessità per la Società di reperire, entro il 31 dicembre 2017, risorse di cassa per un ammontare almeno pari a Euro 2,8 milioni da destinare alle proprie esigenze finanziarie fino alla fine dell'esercizio in corso al fine di non pregiudicare la possibilità per la Società di continuare a operare secondo un regime di continuità (le **"Necessità di Cassa"**);
- (3) la necessità per Pierrel Pharma di rimodulare i termini di rimborso del debito maturato nei confronti di Banca Popolare di Milano S.p.A. e successivamente acquisto acquistato dagli Azionisti di Riferimento in data 8 agosto 2017 (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 9 agosto 2017 e disponibile sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*) (il **"Debito Pharma"**) al fine di prevedere un preammortamento del rimborso della sorte capitale almeno fino al 31 dicembre 2020;

- (4) la necessità per la Società di eseguire, entro il 31 dicembre 2018, un aumento a pagamento del proprio capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile, per un ammontare massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 35 milioni (l'«**Aumento di Capitale**»), che sia effettivamente sottoscritto e liberato mediante versamenti di cassa per un ammontare non inferiore a Euro 5,2 milioni, da destinare al supporto dello sviluppo del *business* della Società e, in particolare, al finanziamento degli investimenti necessari per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti nel Piano di Risanamento; e
- (5) la necessità per il Gruppo Pierrel di raggiungere nel periodo 2018-2020 i seguenti obiettivi di *performance*:

<i>(in migliaia di Euro)</i>	2018	2019	2020
Ricavi lordi consolidati	18.329	20.924	23.018
EBITDA consolidato	1.750	2.643	3.377

Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Risanamento e, conseguentemente, la definitiva uscita del Gruppo Pierrel dalla grave crisi patrimoniale e finanziaria mediante il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, in data 11 ottobre 2017, previo parere positivo del Comitato e delibera del Consiglio di Amministrazione, la Società e Pierrel Pharma hanno sottoscritto con gli Azionisti di Riferimento la Convenzione Accessoria ai sensi della quale gli Azionisti di Riferimento si sono impegnati:

- (i) a fornire alla Società, entro il 31 dicembre 2017, risorse finanziarie per un ammontare pari alle Necessità di Cassa, mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale per un ammontare complessivo pari a Euro 2,8 milioni;
- (ii) a destinare al patrimonio di Pierrel: (a) il credito ancora vantato dagli Azionisti di Riferimento nei confronti di Pierrel (pari, a titolo di interessi e sorte capitale, a circa Euro 4,1 milioni) a seguito dell'acquisto di tale credito dalle banche finanziatrici della Società (*gr.* comunicato stampa del 9 agosto 2017 disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelegroup.com, sezione *Stampa/ Comunicati Stampa*); e (b) le risorse finanziarie da fornire alla Società ai sensi del precedente punto (i), imputando il relativo ammontare in conto futuro aumento di capitale della Società;
- (iii) a sottoscrivere e liberare la quota dell'Aumento di Capitale di propria rispettiva spettanza mediante compensazione del relativo debito di sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione con i versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati e/o da effettuarsi dagli Azionisti di Riferimento in favore della Società ai sensi della Convenzione Accessoria; e
- (iv) subordinatamente all'ottenimento del parere positivo delle Autorità competenti circa la possibilità per gli Azionisti di Riferimento di beneficiare di un'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Pierrel (laddove, all'esito e per effetto dell'Operazione di Risanamento dovessero ricorrere i presupposti di applicabilità di tale normativa) a garantire, fino a un ammontare massimo di Euro 6,9 milioni, la sottoscrizione e liberazione della parte dell'Aumento di Capitale che dovesse eventualmente risultare non sottoscritta all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti rimasti non optati, mediante compensazione del relativo debito di sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione, per un importo corrispondente, con la somma dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già

effettuati e/o da effettuarsi dagli Azionisti di Riferimento in favore della Società ai sensi della Convenzione Accessoria.

(gli impegni di cui ai precedenti punti da (i) a (iv), congiuntamente, gli “**Impegni**”).

In aggiunta a quanto precede, ai sensi della Convenzione Accessoria la Società si è impegnata a fare in modo che l’Aumento di Capitale possa essere sottoscritto e liberato dagli azionisti anche mediante compensazione del debito da sottoscrizione con gli importi già versati o da versare nelle casse di Pierrel già imputati o da imputare a versamenti conto futuro aumento di capitale, nonché con gli importi già imputati o da imputare in conto futuro aumento di capitale della Società.

Infine, sempre ai sensi della Convenzione Accessoria Pierrel Pharma e gli Azionisti di Riferimento hanno concordato una modifica dei termini e delle condizioni di rimborso del Debito Pharma che prevede: (a) la maturazione sul relativo debito di un tasso di interesse annuo pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno *spread* del 4%; (b) un periodo di preammortamento fino al 31 dicembre 2020, con maturazione dei soli interessi da corrispondere da Pierrel Pharma agli Azionisti di Riferimento con rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2017; e (c) un periodo di ammortamento di dieci rate semestrali, comprensive degli interessi, da pagarsi da Pierrel Pharma agli Azionisti di Riferimento a decorrere dal 30 giugno 2021.

L’efficacia di tutti gli Impegni assunti dagli Azionisti di Riferimento ai sensi della Convenzione Accessoria, nonché le modifiche ai termini di rimborso del Debito Pharma concordate tra Pierrel Pharma e gli Azionisti di Riferimento, è peraltro subordinata al rilascio da parte del Comitato del parere positivo alla sottoscrizione della medesima Convenzione Accessoria (parere positivo rilasciato dal Comitato in data 10 ottobre 2017) e al rilascio da parte dell’esperto indipendente nominato dalla Società di una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Risanamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato (l’“**Attestazione**”). Inoltre, gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sono stati assunti dagli Azionisti di Riferimento subordinatamente all’approvazione della proposta di Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea degli Azionisti della Società.

2.2. Parti correlate con cui la Convenzione Accessoria è stata posta in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nella Convenzione Accessoria

La sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria è considerata un’operazione “tra parti correlate” ai sensi del Regolamento e della Procedura in quanto: (a) gli Azionisti di Riferimento sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell’ambito della Convenzione Accessoria; (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo, società titolare di una partecipazione pari a circa il 36,4% del capitale sociale di Pierrel e che esercita un controllo di fatto della Società ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; (c) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione, è la figlia del dott. Raffaele Petrone; e (d) l’avv. Maria Paola Bifulco, membro del Consiglio di Amministrazione, è la sorella dell’ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes, società titolare di una partecipazione pari a circa il 5% del capitale sociale di Pierrel e che esercita una influenza notevole sulla Società (per ulteriori informazioni, si rinvia al precedente Paragrafo 1 del presente Documento Informativo).

2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la Società della Convenzione Accessoria

La sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria e, più in generale, dell’Operazione di Risanamento nasce dall’esigenza della Società di superare la situazione di grave tensione patrimoniale e finanziaria in cui il Gruppo Pierrel si è venuto a trovare fino dall’ottobre del 2016,

allorquando il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2447 del codice civile che ha costituito, tra l'altro, un "evento rilevante" ai sensi dei contratti sottoscritti dalla Società e da Pierrel Pharma con le principali banche creditrici del Gruppo Pierrel. A seguito del verificarsi di tale "evento rilevante" le banche hanno avuto la facoltà di richiedere l'immediato e integrale rimborso dei crediti vantati nei confronti delle società del Gruppo Pierrel pari, a titolo di interessi e sorte capitale alla data del verificarsi e accertamento dell'evento rilevante a circa Euro 12,9 milioni (il "**Credito**"). Conseguentemente, in applicazione dei principi contabili la Società e Pierrel Pharma hanno dovuto riclassificare le quote in scadenza oltre i dodici mesi del complessivo debito *outstanding* nei confronti delle banche nell'ambito delle passività finanziarie a breve termine.

Al fine di superare la condizione di sottopatrimonializzazione, l'Assemblea degli Azionisti della Società del 7 dicembre 2016 aveva deliberato un aumento di capitale sociale di Pierrel per un ammontare massimo di Euro 35 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, con una soglia di inscindibilità fissata a Euro 18 milioni. Anche a seguito dell'esito negativo delle negoziazioni con le banche finanziatrici del Gruppo Pierrel finalizzate alla conversione del Credito in *equity* della Società nell'ambito di tale aumento di capitale, Pierrel non è stata peraltro nelle condizioni di eseguire l'aumento di capitale entro il termine fissato dall'Assemblea (*i.e.*, 10 agosto 2017).

La sottoscrizione della Convenzione Accessoria e, più in generale, l'esecuzione dell'Operazione di Risanamento rappresentano allo stato l'unica possibilità di risanamento della Società e del Gruppo Pierrel in quanto, mediante l'esecuzione del Piano di Risanamento (che include l'esecuzione dell'Aumento di Capitale) e della Convenzione Accessoria: (a) la Società potrà reperire nel breve periodo, in un contesto di generale contrazione del mercato e di particolare crisi di liquidità, mezzi finanziari immediatamente disponibili, per un ammontare pari alle Necessità di Cassa, da destinare ai propri impegni di spesa fino al 31 dicembre 2017, contribuendo così ad assicurare le condizioni per un'operatività della Società secondo un regime di continuità e il conseguimento di parte degli obiettivi che sono alla base dell'Operazione di Risanamento; (b) la Società raggiungerà l'obiettivo di un completo azzeramento del Credito per effetto dell'integrale imputazione del relativo importo al patrimonio della Società; (c) la Società sarà nelle condizioni di dare avvio all'offerta relativa all'Aumento di Capitale che, in caso di esito positivo mediante la sottoscrizione dello stesso con versamenti di cassa per un ammontare almeno pari alla soglia di inscindibilità proposta dal Consiglio di Amministrazione (*i.e.*, Euro 5,2 milioni) permetterà il raggiungimento di un'adeguata patrimonializzazione della Società e la realizzazione degli investimenti posti come presupposto per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Risanamento; e (d) i termini di rimborso del Debito Pharma, come modificato ai sensi della Convenzione Accessoria, saranno compatibili con le previsioni dei flussi di Pierrel Pharma contenute nel Piano di Risanamento.

La misura delle Necessità di Cassa, dell'importo massimo dell'Aumento di Capitale e della misura minima di proventi netti per cassa che la Società deve reperire da tale Aumento di Capitale, nonché i nuovi termini economici del piano di rimborso del Debito Pharma, sono stati determinati dal *management* della Società in base alle esigenze del Gruppo Pierrel riflesse nel Piano di Risanamento, tenendo in considerazione i seguenti elementi: (a) le esigenze del Gruppo Pierrel correlate agli impegni di spesa da sostenere e al rispetto delle obbligazioni assunte, in funzione della necessità di assicurare la continuità aziendale; (b) i dati previsionali del Gruppo Pierrel predisposti dal *management* della Società e riflessi nel Piano di Risanamento; e (c) gli investimenti previsti dal Piano di Risanamento per il raggiungimento degli obiettivi di piano finalizzati al risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria.

L'interesse per la Società a sottoscrivere la Convenzione Accessoria e, più in generale, ad approvare l'Operazione di Risanamento è stato analizzato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 ottobre 2017, previa acquisizione del parere favorevole alla

sottoscrizione ed esecuzione della Convenzione Accessoria rilasciato dal Comitato in data 10 ottobre 2017.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo della Convenzione Accessoria e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Come meglio specificato nel precedente Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, la Convenzione Accessoria e il Piano di Risanamento, così come i relativi termini e condizioni, sono stati strutturati, determinati e negoziati in autonomia dal *management* della Società che ha ritenuto che: (a) la misura delle Necessità di Cassa, dell'importo massimo dell'Aumento di Capitale e della misura minima di proventi netti per cassa che la Società deve reperire da tale Aumento di Capitale siano adeguati rispetto alle esigenze della Società e del Gruppo Pierrel e sufficienti ai fini del risanamento del Gruppo Pierrel; e (b) i nuovi termini del piano di rimborso del Debito Pharma siano i migliori possibili rispetto a quelle che la stessa Pierrel Pharma avrebbe potuto ottenere rivolgendosi al mercato finanziario in considerazione dell'attuale situazione di grave tensione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Pierrel.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti per supportare la congruità dei nuovi termini del piano di rimborso del Debito Pharma, fermo restando che tali termini sono inseriti nel Piano di Risanamento che, a sua volta, è stato sottoposto alla revisione di un esperto indipendente ai fini del rilascio dell'Attestazione (che, alla data del presente Documento Informativo non è stata ancora emessa dall'esperto nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato).

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della Convenzione Accessoria e dell'Operazione di Risanamento in generale

Il controvalore complessivo massimo degli Impegni assunti dagli Azionisti di Riferimento ai sensi della Convenzione Accessoria è pari a un ammontare massimo di circa Euro 26 milioni di cui:

- (i) Euro 2,8 milioni riferiti all'impegno degli Azionisti di Riferimento di fornire alla Società le Necessità di Cassa descritto nel precedente Paragrafo 2.1(i) del presente Documento Informativo;
- (ii) circa Euro 4,1 milioni riferiti all'impegno degli Azionisti di Riferimento di imputare al patrimonio di Pierrel i crediti ancora vantati nei confronti della Società descritto nel precedente Paragrafo 2.1(ii) del presente Documento Informativo;
- (iii) massimi Euro 14,6 milioni circa riferiti all'impegno degli Azionisti di Riferimento di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota di propria rispettiva spettanza descritto nel precedente Paragrafo 2.1(iii) del presente Documento Informativo; e
- (iv) Euro 4,7 riferiti al valore del Debito Pharma, i cui termini di rimborso sono stati modificati da Pierrel Pharma e dagli Azionisti di Riferimento ai sensi e per gli effetti della Convenzione Accessoria.

In aggiunta a quanto precede si ricorda che gli Azionisti di Riferimento si sono altresì impegnati, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nel precedente Paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo, a sottoscrivere parte dell'eventuale inoptato dell'Aumento di Capitale per un ammontare massimo di Euro 6,9 milioni (per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 2.1(i) del presente Documento Informativo).

Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Convenzione Accessoria di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza

ai sensi dell'articolo 5.5 della Procedura in quanto il controvalore massimo degli impegni assunti dagli Azionisti di Riferimento eccede l'indice di rilevanza di cui all'articolo 5.3(i) della Procedura.

Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della Convenzione Accessoria e, più in generale, dell'Operazione di Risanamento, si segnala che l'esecuzione degli Impegni da parte degli Azionisti di Riferimento consentirà alla Società di disporre di risorse finanziarie fresche da destinare alla propria gestione ordinaria e di azzerare il Credito (che, secondo quanto previsto nel Piano di Risanamento, non sarebbe stato sostenibile per la Società), mentre la modifica dei termini del Debito Pharma consentirà a Pierrel Pharma di rimborsare tale debito secondo un flusso compatibile con le proprie previsioni, garantendo la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale della Società e di Pierrel Pharma ed evitando il verificarsi di effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Pierrel.

2.6. Incidenza della Convenzione Accessoria e dell'Operazione di Risanamento sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate

La Convenzione Accessoria e, in generale, l'Operazione di Risanamento non comportano modifiche all'ammontare dei compensi degli amministratori della Società o di società da questa controllate.

2.7. Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nella Convenzione Accessoria e nell'Operazione di Risanamento e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Alla data del presente Documento Informativo per quanto a conoscenza della Società il dott. Raffaele Petrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nella Convenzione Accessoria e, in generale, nell'Operazione di Risanamento in quanto socio rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo), la dott.ssa Fernanda Petrone (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nella Convenzione Accessoria e, in generale, nell'Operazione di Risanamento in quanto figlia del dott. Raffaele Petrone) e l'avv. Maria Paola Bifulco (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nella Convenzione Accessoria e, in generale, nell'Operazione di Risanamento in quanto sorella dell'ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes) non detengono direttamente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Pierrel.

2.8. Iter di approvazione della Convenzione Accessoria

Il procedimento di strutturazione, negoziazione e approvazione dei termini e delle condizioni della Convenzione Accessoria (e, più in generale, dell'Operazione di Risanamento) sono stati gestiti direttamente dal *management* della Società che ha provveduto a tenere costantemente informati i membri del Comitato in merito all'andamento e all'evoluzione delle trattative con gli Azionisti di Riferimento relativamente alla Convenzione Accessoria, nonché in merito all'evoluzione della strutturazione del Piano di Risanamento, attraverso l'invio di un flusso informativo tempestivo e adeguato inerente alla stessa Convenzione Accessoria e, più in generale, all'Operazione di Risanamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad analizzare i termini e le condizioni della Convenzione Accessoria, nonché dell'Operazione di Risanamento, nel corso della riunione tenutasi l'11 ottobre 2017.

L'Amministratore Delegato della Società ha assicurato che le informazioni necessarie a valutare la Convenzione Accessoria e, più in generale, l'approvazione dell'Operazione di Risanamento fossero trasmesse anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 ottobre 2017 che ha deliberato sull'Operazione di Risanamento in generale, e sulla sottoscrizione della Convenzione Accessoria in particolare. Di tali informazioni, inoltre, è stata data tempestiva e puntuale comunicazione al mercato mediante i comunicati stampa pubblicati in data 27 aprile 2017, 30 maggio 2017, 13 giugno 2017, 14 luglio 2017, 7 agosto 2017 e 9 agosto 2017 e tutti disponibili sul sito internet di Pierrel all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione *Stampa/Comunicati Stampa*).

Il Comitato ha reso il proprio parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione Accessoria in data 10 ottobre 2017, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 ottobre 2017. L'avv. Fierro, in qualità di presidente del Comitato, ha dato integrale lettura del parere del Comitato nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 ottobre 2017. Ai fini delle proprie valutazioni il Comitato non ha ritenuto necessario farsi assistere da esperti indipendenti.

Alla seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 ottobre 2017 erano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. La delibera è stata assunta all'unanimità dei presenti, con la sola astensione del dott. Raffaele Petrone, della dott.ssa Fernanda Petrone e dell'avv. Maria Paola Bifulco, che hanno dichiarato di essere portatori di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, copia del parere favorevole espresso dal Comitato è allegata al presente Documento Informativo.

ALLEGATO

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Capua, 10 ottobre 2017

A: Pierrel S.p.A. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone)

Da: Avv. Mauro Fierro, On. Paolo Cirino Pomicino e Dr.ssa Tiziana Catuogno (Comitato Parti Correlate)

Oggetto: Parere inerente l'Operazione con Parti Correlate posta all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 ottobre 2017 ed avente ad oggetto l'accordo da sottoscrivere tra gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes s.r.l. - da una parte - e la Pierrel S.p.A. e la controllata Pierrel Pharma s.r.l. - dall'altra - in funzione della complessiva operazione di risanamento e rilancio del Gruppo Pierrel.

PREMESSA

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel S.p.A. ("**Pierrel**" o la "**Società**") ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") che è stata da ultimo modificata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 febbraio 2014.

A tale disciplina, pertanto, risulta sottoposto il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Comitato**") che, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2015, a seguito del rinnovo degli organi sociali, è stato costituito nella sua nuova composizione nelle persone dell'Avv. Mauro Fierro (presidente), dell'On. Paolo Cirino Pomicino e della Dr.ssa Tiziana Catuogno (componenti), attesa la sussistenza in capo a costoro dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di amministratori indipendenti (*ex artt. 148, co. 3°, del TUF*).

In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento, nel caso in cui si intendano concludere operazioni (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo,

comportino comunque un “*trasferimento di risorse*”) con parti correlate (“**OPC**”), il Comitato si esprima su tali operazioni (previa adeguata informativa da parte del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e dei soggetti titolari delle funzioni di “*Internal Auditing*” e di “*Investor Relation*”) attraverso un parere preventivo e motivato, che può essere vincolante (per le OPC di Maggiore Rilevanza), ovvero non vincolante (per le OPC di Minore Rilevanza), da assumersi comunque nel rispetto del regolamento interno (contenente le disposizioni riguardanti il funzionamento del Comitato), anch’esso approvato nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2014.

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l’interesse della Società al compimento dell’OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi.

1.1 - Le vicende che hanno interessato la Società nell’ultimo anno.

Al fine della migliore comprensione e della più ponderata valutazione dell’accordo oggetto del presente parere (il cui contenuto sarà *infra* descritto) va, in via preliminare, precisato che lo stesso si inquadra in un più ampio scenario riguardante la complessiva operazione di risanamento e rilancio del Gruppo Pierrel, rispetto alla quale detto accordo risulta essere funzionale e la cui programmazione è stata, peraltro, preceduta da alcune significative vicende che appare opportuno – seppur brevemente – riassumere nei loro aspetti più salienti.

In tale prospettiva, va evidenziato che:

(i) nel mese di ottobre del 2016, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel - preso atto che la grave situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società aveva determinato il verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 2447 c.c. e che ciò, a sua volta, costituiva *inter alia* anche un “evento rilevante” ai sensi dei contratti sottoscritti dalla Società e la sua controllata Pierrel Pharma s.r.l. (“**Pharma**” o la “**Controllata**”) con Unicredit S.p.A. (“**UCI**”), Banca Popolare di Milano S.p.A. (“**BPM**”) e Banca Nazionale del Lavoro (“**BNL**”) idonea a consentire a queste ultime di richiedere l’immediato rimborso integrale dei crediti vantati nei confronti della Società e di Pharma pari a complessivi Euro 13 milioni circa (per sorta di interessi) – decideva di convocare per il 7 dicembre 2016 l’Assemblea degli Azionisti di Pierrel per l’adozione dei provvedimenti di cui alla su menzionata disposizione normativa;

(ii) in tale sede, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Pierrel, veniva deliberato un aumento di capitale sociale in opzione per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 35 milioni, con una soglia di inscindibilità fissata ad Euro 18 milioni, da sottoscrivere entro il 10 agosto 2017, con la precisazione che, in caso di mancata sottoscrizione entro detto termine del capitale sociale, almeno entro il limite pari alla soglia di inscindibilità per lo stesso fissata, la

Società sarebbe stata messa in liquidazione, salvo che nel frattempo il Consiglio di Amministrazione non avesse accertato l'avveramento di fatti o circostanze tali da consentire l'avvenuto superamento dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c.;

(iii) successivamente il Consiglio di Amministrazione di Pierrel, nel considerare la percorribilità delle possibili modalità esecutive della su menzionata operazione straordinaria, riscontrava che l'unica rispondente alle esigenze sociali ed alle disponibilità finanziarie attuali e prospettive del Gruppo Pierrel era quella che contemplava, tra l'altro, il conseguimento dell'azzeramento dei debiti bancari attraverso la conversione in *equity* della Società dei crediti rispettivamente vantati da UCI, BPM e BNL, sicché con comunicazione del 20 marzo 2017 invitava dette banche a valutare tale ipotesi da inquadrarsi nell'ambito del deliberato aumento di capitale sociale. Tale richiesta non veniva, tuttavia, accolta da parte di UCI, BPM e BNL, le quali nel contempo invitavano la Società ed i suoi soci di riferimento ad avviare un fattivo confronto per valutare le rispettive posizioni e la percorribilità di eventuali soluzioni alternative;

(iv) a questo punto, la Società ed i suoi soci di riferimento Fin Posillipo S.p.A. e Bootes s.r.l. (gli "**Azionisti**") iniziavano a valutare la loro disponibilità a dare corso ad operazioni alternative, comunque orientate al fine di consentire alla Società ed al Gruppo Pierrel di superare la situazione di grave tensione finanziaria e patrimoniale venutasi a determinare;

(v) muovendosi in tale direttrice e dando seguito alle indicazioni emerse nel corso del confronto apertosi con le suddette banche, gli Azionisti sottoscrivevano in data 8 giugno 2017 un protocollo d'intesa (il "**Protocollo di Intesa**") che - come del resto già comunicato al mercato in data 13 giugno 2017 - era finalizzato alla presentazione alle banche finanziatrici del Gruppo Pierrel (*id est*, UCI, BPM e BNL) di un'offerta irrevocabile, ancorché condizionata, per l'acquisto dei crediti da queste ultime vantati nei confronti della Società e di Pharma per complessivi Euro 13 milioni circa per sorta capitale ed interessi (i "**Crediti**"), con il contestuale impegno a: (a) imputare al patrimonio della Società una parte dei Crediti eventualmente acquistati dalle su menzionate banche (e vantati nei confronti della Società e di Pharma), in misura quanto meno tale da consentire a Pierrel di accertare la rimozione delle condizioni di cui all'art. 2447 c.c.; (b) utilizzare la residua parte dei suddetti Crediti vantati nei confronti della Società per future operazioni di aumento di capitale sociale in modo da garantire il superamento della situazione di grave tensione finanziaria e patrimoniale del Gruppo Pierrel; (c) effettuare, in ogni caso, in favore della Società, in una o più *tranche*, versamenti in conto futuro aumento di capitale fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2,8 milioni, da destinare alla copertura delle esigenze di cassa del Gruppo Pierrel fino al 31 dicembre 2017; e (d) sottoscrivere un patto parasociale per disciplinare tra gli Azionisti alcuni aspetti della *governance* della Società, nonché il trasferimento delle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale di Pierrel (il "**Patto Parasociale**");

(vi) in dipendenza delle negoziazioni successivamente sviluppatesi con UCI, BPM e BNL, in data 8 agosto 2017 gli Azionisti informavano la Società: (a) di aver in pari

data sottoscritto con UCI, BPM e BNL i contratti di cessione dei Crediti da queste ultime rispettivamente vantati nei confronti di Pierrel e di Pharma, così formalizzando l'acquisto oggetto dell'offerta irrevocabile di cui al su menzionato protocollo d'intesa; e (b) di autorizzare l'imputazione al patrimonio di Pierrel di una parte dei Crediti per un importo pari ad Euro 4,1 milioni circa, destinando il relativo importo in conto futuro aumento di capitale della Società (e, comunque, in conto capitale della Società nell'ipotesi in cui quest'ultima non avesse deliberato alcun aumento di capitale entro il termine del 31 dicembre 2018);

(vii) preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel, riunitosi in data 9 agosto 2017, approvava la situazione patrimoniale della Società al 15 giugno 2017, predisposta ai soli fini dell'art. 2447 c.c., dalla quale emergeva un patrimonio netto alla data negativo per Euro 4,6 milioni circa, altresì rilevando che, tuttavia, tale valore negativo risultava all'attualità risanato per effetto dei versamenti di capitale effettuati dagli Azionisti nel periodo compreso tra il 5 luglio ed il 7 agosto 2017 (in esecuzione dell'impegno da costoro assunto in data 14 novembre 2016), nonché grazie all'imputazione a patrimonio della Società dei Crediti per un importo pari ad Euro 4,1 milioni circa, come dagli stessi Azionisti in precedenza comunicato, così che alla data del 9 agosto 2017 la consistenza patrimoniale della Società risultava ripristinata in misura superiore a quella minima prevista dall'art. 2327 c.c.;

(viii) nel contempo, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel rilevava ancora che, nonostante la mancata esecuzione (entro il termine del 10 agosto 2017) dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 7 dicembre 2016, non trovava attuazione quanto sempre nel corso della medesima riunione assembleare del 7 dicembre 2016 deliberato (e cioè che, per l'ipotesi di mancata esecuzione di tale aumento di capitale, si sarebbe dovuto dare corso alla liquidazione della Società), in quanto risultava accertato l'intervenuto superamento dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c. che erano stati in precedenza (*id est*, nell'ottobre del 2016) riscontrati dall'organo amministrativo della Società;

(ix) in data 20 settembre 2017, infine, gli Azionisti comunicavano alla Società di aver sottoscritto ed eseguito in pari data con Intesa San Paolo S.p.A. ("IPS"), a seguito di accettazione da parte di tale banca di una nuova offerta presentata dagli stessi Azionisti in data 30 agosto 2017, il contratto per l'acquisto da parte di questi ultimi, in parti uguali tra loro, del credito vantato da IPS nei confronti della Società (pari ad Euro 54.362,47, a titolo di interessi e sorta capitale).

1.2 - L'operazione di risanamento e rilancio della Società.

Sulla scorta di tali presupposti, sempre nel corso della riunione del 9 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione di Pierrel, al fine di dare avvio ed esecuzione ad un'operazione finalizzata al risanamento del Gruppo Pierrel (l'"Operazione"), programmava lo svolgimento delle seguenti attività: (a) approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di Pierrel, di un piano di risanamento (il "**Piano**"), in dipendenza del quale si potesse assicurare il superamento della situazione di grave

tensione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Pierrel, nonché di un correlato accordo da assumersi tra gli Azionisti e la Società ed avente ad oggetto i termini e le condizioni per l'ulteriore patrimonializzazione e ricapitalizzazione della Società (da attuarsi anche mediante l'esecuzione di un aumento di capitale sociale); (b) asseverazione di tale Piano da parte di un professionista indipendente, ai sensi dell'art. 67, co. 3°, lett. d, l. fall.; (c) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e delle situazioni patrimoniali infrannuali per l'anno 2017 del Gruppo Pierrel secondo un principio di continuità; (d) proposta all'Assemblea degli Azionisti della Società di un'operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario di Pierrel da realizzarsi mediante un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci.

Più in particolare, sulla base delle informazioni fornite dal *management* della Società, con il quale il Comitato si è costantemente confrontato ricevendo i necessari flussi informativi, nonché alla luce di quanto ipotizzato nella bozza del Piano, l'Operazione verrebbe realizzata, tra l'altro, mediante un aumento di capitale della Società per un importo massimo di Euro 35 milioni, da offrire in opzione a tutti i soci ai sensi dell'articolo 2441, co. 1°, c.c. (l'"**Aumento di Capitale**") ed ipotizzando che il Consiglio di Amministrazione della Società possa proporre all'Assemblea degli Azionisti di fissare una soglia di inscindibilità legata ad una positiva conclusione dell'Aumento di Capitale tale da generare per la Società un ammontare minimo di proventi netti per cassa pari ad Euro 5,2 milioni (i "**Proventi Netti per Cassa**"), il tutto con l'espressa previsione che l'Aumento di Capitale possa essere liberato dai soci anche mediante compensazione del debito da sottoscrizione con gli importi già versati o da versare nelle casse di Pierrel (già imputati o da imputare a versamento conto futuro aumento di capitale), nonché con il (come di seguito definito) Credito Pierrel SpA (già imputato o da imputare in conto futuro aumento di capitale).

Tale ipotizzata operazione straordinaria, peraltro, dovrebbe realizzarsi (anche) grazie all'intervento degli Azionisti, i quali - dopo aver, in esecuzione del citato Protocollo di Intesa e degli accordi successivi, già acquistato da UCI, BPM, BNL e ISP i crediti complessivamente vantati da tali banche nei confronti della Società e di Pharma ed imputato al patrimonio della Società una parte dei Crediti acquistati per un importo pari ad Euro 4,1 milioni circa - risultano essere ancora creditori nei confronti della Società per un ammontare complessivo, comprensivo di interessi e sorta capitale, pari ad Euro 4,1 milioni circa (il "**Credito Pierrel S.p.A.**"), nonché nei confronti di Pharma per un ammontare complessivo, comprensivo di interessi e sorta capitale, pari ad Euro 4,7 milioni circa (il "**Credito Pharma**").

1.3 - L'accordo da sottoscrivere tra gli azionisti Fin Posillipo S.p.A. e Bootes s.r.l. - da una parte - e la Pierrel S.p.A. e la controllata Pierrel Pharma s.r.l. - dall'altra - in funzione dell'Operazione.

Proprio partendo da ultima considerazione, è stata comunicata alla Società, da parte degli Azionisti, un'offerta vincolante finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione (l'"**Accordo**") che, in funzione della realizzazione dell'Operazione e del Piano, preveda:

(i) l'impegno degli Azionisti ad effettuare, a beneficio della Società, entro il 31 dicembre 2017, versamenti per cassa per un ammontare complessivo di Euro 2,8 milioni, nella misura del 50% cadauno, nella forma tecnica di versamenti in conto futuro aumento di capitale (i "**Nuovi Versamenti di Cassa**");

(ii) l'impegno degli Azionisti, subordinatamente all'approvazione della proposta di Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea, a imputare al patrimonio della Società il Credito Pierrel S.p.A. con rinuncia al diritto di rimborso. Tale imputazione verrà effettuata a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale, in ogni caso con espressa rinuncia degli Azionisti alla restituzione in danaro del Credito Pierrel S.p.A. anche nel caso in cui la Società non dovesse deliberare entro il 31 dicembre 2025 un aumento di capitale ulteriore rispetto all'Aumento di Capitale (i "**Nuovi Versamenti per Imputazione**");

(iii) l'impegno degli Azionisti, subordinatamente all'approvazione della proposta di Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea, a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale mediante imputazione ad *equity*, per un ammontare corrispondente, dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati in favore della Società alla data di sottoscrizione dell'Accordo, nonché della parte dei Crediti già imputati al patrimonio di Pierrel per un importo pari ad Euro 4,1 milioni, con la precisazione che tale impegno annulla e supera tutte le precedenti condizioni e termini di imputazione dei versamenti di capitale effettuati dagli Azionisti alla data dell'Accordo;

(iv) subordinatamente al rilascio da parte di CONSOB di un parere positivo in merito all'esenzione dall'obbligo di OPA sulla totalità delle azioni Pierrel:

A. l'impegno degli Azionisti a garantire, fino a un ammontare massimo pari ai Nuovi Versamenti di Cassa e i Nuovi Versamenti per Imputazione, la sottoscrizione e liberazione della parte dell'Aumento di Capitale che dovesse eventualmente risultare non sottoscritta all'esito dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c. e della conseguente asta dell'Inoptato (l'"**Inoptato**"), mediante compensazione del relativo debito di sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione, per un importo corrispondente, con i Nuovi Versamenti di Cassa e i Nuovi Versamenti per Imputazione; e

B. qualora l'Aumento di Capitale non venga sottoscritto da soggetti diversi dagli Azionisti per un ammontare almeno pari ai Proventi Netti per Cassa, la facoltà per gli Azionisti, senza assumere alcun specifico obbligo in tal senso, di sottoscrivere e liberare l'Inoptato, fino a un ammontare massimo pari ai Proventi Netti per Cassa, mediante pagamento per cassa del relativo debito di sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione;

(v) una modifica delle termini di rimborso del Credito Pharma e, in particolare: (a) la conferma del tasso di interesse annuo pari all'Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno *spread* del 4%; (b) l'adozione di un periodo di preammortamento fino al 31 dicembre 2020 con maturazione dei soli interessi da corrispondere

semestralmente a partire dal 31 dicembre 2017; e (c) l'adozione di un nuovo piano di rimborso che preveda il pagamento del 100% del Credito Pharma, comprensivo degli interessi maturandi al medesimo tasso dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, in 5 anni mediante il pagamento di rate semestrali a partire dal 30 giugno 2021.

Come ulteriore corollario (con valore di condizioni sospensive) di tale Accordo risulta, inoltre, previsto: (a) sia il rilascio del parere positivo alla sottoscrizione dello stesso da parte del Comitato; e (b) sia l'asseverazione del Piano da parte del dott. Emilio Campanile, in qualità di esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67, co. 3°, lett. d, l. fall..

2. - L'esigenza del rilascio del parere da parte del Comitato.

Va, a questo punto, precisato che rispetto all'Accordo proposto dagli Azionisti, caratterizzato dal contenuto e dalla struttura ora esposti ed indipendentemente dalla previsione della condizione sospensiva posta dallo stesso, è stato richiesto e, pertanto, è necessario acquisire - nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di OPC di Maggiore Rilevanza - il presente documento, in quanto: (a) Fin Posillipo è azionista della Società, essendo titolare di n. 19.742.500 azioni ordinarie, rappresentative del 36,362% del capitale sociale, esercitando un controllo di fatto sulla Società, ed il dott. Raffaele Petrone è, sia Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia socio ed amministratore delegato della Fin Posillipo stessa; (b) Bootes è anch'essa azionista rilevante della Società, essendo titolare di n. 2.757.657 azioni ordinarie, rappresentative del 5,079% del capitale sociale ed, in quanto tale, ha potuto designare un componente del Consiglio di Amministrazione della Società; (c) dette società hanno, peraltro, provveduto a sottoscrivere il Protocollo di Intesa in precedenza richiamato; (d) Pharma è sottoposta al controllo di Pierrel; (e) gli Azionisti, per effetto dell'acquisto dei Crediti vantati da UCI, BPM e BNL nei confronti di Pierrel e di Pharma, si sono surrogati nei diritti di cui erano titolari dette banche in dipendenza dei rispettivi contratti di finanziamento; (f) l'Accordo ipotizzato, in quanto *inter alia* diretto a regolamentare (anche) le sorti dei Crediti, è idoneo ad incidere sulle posizioni di Pierrel e di Pharma.

3. - L'interesse e la convivenza della Società al compimento dell'OPC

Il Comitato, nel caso di specie, considera di poter trattare congiuntamente i temi inerenti l'interesse e la convenienza per la Società al compimento dell'OPC in parola, data la loro innegabile e stretta correlazione.

Più esattamente, il Comitato ritiene che i parametri di valutazione di tali presupposti - la cui sussistenza non può essere scrutinata in un contesto avulso dalla complessiva considerazione dell'intero su delineato quadro di riferimento del Gruppo Pierrel - debbano essere declinati orientandosi in una duplice prospettiva di indagine: (a) quella relativa all'esame dei termini e delle condizioni dell'Accordo che direttamente intercettano la programmata patrimonializzazione ed il rafforzamento economico e

finanziario di Pierrel, (anche) in funzione del suo risanamento economico e patrimoniale; e (b) quella relativa all'esame dei termini e delle condizioni dell'Accordo che sono, invece, più specificatamente dedicati a ridefinire la regolamentazione del credito acquistato dagli Azionisti nei confronti di Pharma, essendosi in tal senso costoro surrogati a BPM nella titolarità dello stesso.

Quanto al primo aspetto - quello sub (a) - appare opportuno rilevare come la disponibilità degli Azionisti ad intervenire sul patrimonio della Società - utilizzando, tanto i Nuovi Versamenti di Cassa (che gli stessi si sono impegnati ad effettuare), quanto i Nuovi Versamenti per Imputazione (rivenienti dall'acquisto del Credito Pierrel S.p.A.) - si ponga coerentemente in linea con le aspettative dell'Operazione e la possibilità che quest'ultima possa essere positivamente portata a compimento, in particolare per quel che concerne l'ipotizzato Aumento di Capitale, rispetto al quale merita di essere valorizzata anche la disponibilità degli Azionisti a valutare la possibilità - nell'ipotesi in cui l'Aumento di Capitale non dovesse essere sottoscritto da soggetti diversi dagli Azionisti per un ammontare almeno pari ai Proventi Netti per Cassa - di sottoscrivere e liberare l'Inoptato, fino a un ammontare massimo pari ai Proventi Netti per Cassa, mediante pagamento per cassa del relativo debito di sottoscrizione delle azioni Pierrel di nuova emissione.

Con l'ulteriore e non secondaria considerazione che l'impegno degli Azionisti ad imputare, comunque, al patrimonio della Società il Credito Pierrel SpA (a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale), con espressa rinuncia alla restituzione in danaro dello stesso, anche laddove la Società non dovesse deliberare alcun aumento di capitale entro il 31 dicembre 2025, assicura in ogni caso la possibilità di consolidare gli elementi patrimoniali di Pierrel, nell'ottica del superamento della sua situazione di grave tensione economica e finanziaria.

Quanto al secondo aspetto - quello sub (b) - appare necessario ricordare che il contratto di finanziamento stipulato da BPM con Pharma, nel quale gli Azionisti sono succeduti a seguito dell'acquisto del Credito Pharma, oltre a prevedere un tasso di interesse pari all'Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno *spread* del 4%, contemplava il diritto del titolare del credito (ora, gli Azionisti) a chiedere il rimborso immediato del 100% del Credito Pharma in conseguenza della violazione da parte della società debitrice di alcune specifiche previsioni contrattuali, ivi incluso il mancato pagamento di alcune rate previste dal relativo piano di rimborso. Per contro, secondo la ridefinizione dei termini e delle condizioni di detto credito, così come previste dall'Accordo, al di là della stabilizzazione del tasso di interesse previsto, risulta la concessione, da parte degli Azionisti, di una moratoria sul pagamento della sorta capitale del Credito Pharma fino al 31 dicembre 2020; nonché l'adozione di un nuovo piano di rimborso che prevede il pagamento del 100% del Credito Pharma, comprensivo degli interessi maturandi al medesimo tasso dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, in 5 anni mediante il pagamento di rate semestrali a partire dal mese di giugno 2021.

In altri termini, la rimodulazione del rimborso, non solo solleva la controllata Pharma dall'obbligo di dover provvedere all'immediato rimborso del 100% del

Credito Pharma, ma garantisce (anche) una più agevole e conveniente moratoria del credito, con una postdatazione di 5 anni dal termine di decorrenza previsto per il rientro della sorta capitale, che risulta compatibile con le previsioni del Piano.

In dipendenza delle superiori considerazioni, dalle quali possono attingersi le argomentazioni di convenienza al compimento dell'OPC in esame, risultano di intuitiva evidenza anche le ragioni che consentono, nel caso di specie, di configurare la sussistenza dell'interesse della Società al suo compimento.

4. - La correttezza sostanziale dell'OPC

I termini e le condizioni che caratterizzano l'Accordo sono contenuti nella proposta vincolante che è stata formalizzata alla Società dagli Azionisti ed, in quanto sostanzialmente funzionali all'Operazione, inferiscono aspetti che il Consiglio di Amministrazione di Pierrel ha fundamentalmente già esaminato, da ultimo, nel corso della riunione del 9 agosto 2017, laddove sono state enucleate le esigenze e sviluppate le valutazioni che gli stessi Azionisti hanno tenuto in considerazione nella predisposizione di detta proposta.

Le disposizioni in cui si articola l'Accordo sono, peraltro, anche coerenti con quanto è stato ipotizzato nella bozza del Piano, così che le stesse risultano condivisibili e non richiedono lo svolgimento di ulteriori negoziazioni.

Inoltre, la ragionevolezza e la correttezza dell'OPC in esame deriva ancora dal fatto che gli elementi più significativi dell'Accordo riprendono quanto gli Azionisti, nel doveroso rispetto dell'assoluta autonomia dei rispettivi ruoli e delle diverse posizioni, già avevano prospettato alla Società con il Protocollo di Intesa, debitamente comunicato a Pierrel ed al mercato in data 13 giugno 2017 e sul cui contenuto l'organo amministrativo, in questo coadiuvato dal *management*, ha più volte avuto modo di soffermarsi prendendo atto di quanto ivi assunto ai fini dell'adozione delle più opportune determinazioni nell'esclusivo perseguimento dell'interesse sociale.

Proprio in tale ottica risultano, peraltro, corrette le previsioni dell'Accordo che rientrano nella sfera della Società in funzione degli impegni assunti dagli Azionisti con riferimento alla programmata patrimonializzazione ed al rafforzamento economico e finanziario di Pierrel, così come altrettanto corrette sono quelle che più propriamente riguardano la ridefinizione dei termini e delle condizioni che regolamentano il credito acquistato dagli Azionisti nei confronti di Pharma, in ragione della surroga a BPM nella titolarità dello stesso.

5. - Conclusioni.

Il Comitato, pertanto, ritiene che l'OPC sia corretta, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale. Ciò anche in considerazione del fatto

che sembrano essere stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile al fine di assumere validamente in sede consiliare la delibera di tale OPC.

In conclusione il Comitato, a fronte delle considerazioni su esposte, esprime il proprio parere favorevole al compimento dell'OPC in oggetto.

Capua, 10 ottobre 2017.

Avv. Mauro Fierro
(F.to)

On. Paolo Cirino Pomicino
(F.to)

Dr.ssa Tiziana Catuogno
(F.to)